



COMUNE DI MIRA

Città d'Arte - Città Metropolitana di Venezia

Settore 1 Servizi al Cittadino – Servizio Politiche Sociali



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'EMERGENZA ABITATIVA E L'OSPITALITA' TEMPORANEA

(Approvato con deliberazione di C.C. n° 12 del 30 marzo 2021)

FINALITA'

Il presente regolamento fa riferimento alle norme contenute nella Legge Regionale del Veneto n° 39 del 03.11.2017, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018 al fine di disciplinare i criteri di intervento, finalizzati alla soluzione di problematiche di emergenza abitativa, previsti dall'art. 44 della L.R. 39/17 e dall'art. 13 del R.R. 4/18 e regolamentare l'istituto dell'ospitalità temporanea stabilita dagli artt. 40 della L.R. n. 39/2017 e 17 del R.R. n. 4/18.

Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di definire i requisiti nonché i criteri che disciplinano le procedure da adottare sotto il profilo organizzativo, allo scopo di assicurare il perseguimento dei fini posti dalla Legge 241/90, e s.m.i., secondo i principi di efficienza ed efficacia, imparzialità e trasparenza amministrativa.

DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

L'emergenza abitativa è una **condizione di grave disagio**, derivante da una situazione contingibile ed urgente, tale da mettere a rischio il nucleo familiare.

Sono considerati in condizione di emergenza abitativa ed hanno diritto alle prestazioni i nuclei familiari, se in possesso dei requisiti stabiliti nei successivi articoli del presente regolamento, che **si trovino in una delle seguenti condizioni**:

- 1) provvedimento di sfratto** esecutivo per finita locazione,
- 2) provvedimento di sfratto** esecutivo per morosità. Di norma lo sfratto esecutivo per morosità non è considerata condizione di emergenza abitativa salvo i casi di morosità incolpevole disciplinati dall'art. 1 comma 2 D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 23.06.2020;
- 3) ordinanza di sgombero** per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale. Sono considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati dall'emissione di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabilità dell'alloggio occupato;
- 4) pubbliche calamità;**
- 5) nuclei famigliari che presentano una sistemazione abitativa precaria**, a seguito dell'esecuzione dello sfratto, in strutture ricettive;
- 6) altre gravi cause sociali** accertate e attestate dal Servizio Sociale Professionale. I Servizi Sociali possono inoltrare proposte di sistemazione provvisoria per nuclei familiari che hanno già in carico, per i quali la risorsa "casa", collegata ad altri interventi socio/sanitari mirati, è determinante per il reinserimento sociale ed il recupero dell'autonomia.

INTERVENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA

Il Comune, con proprio provvedimento, stabilisce la percentuale degli alloggi, destinati all'assegnazione con graduatoria, da riservare alle situazioni di emergenza abitativa come previsto all'art. 44 della L.R. n. 39/17 e dall'art. 13 del R.R. n. 4/18 e successive modifiche ed integrazioni ai fini della programmazione dei bandi.

Gli interventi per l'emergenza abitativa sono:

- A- [Sistemazione provvisoria](#) in alloggi comunali denominati "alloggi temporanei";
- B- [Sistemazione provvisoria](#) in alloggi comunali denominati "Case Condivise" (disciplinati dal Regolamento in materia di Servizi Sociali);
- C- [Sistemazione provvisoria](#) su riserva di alloggi destinati all'assegnazione di proprietà del comune o dell'Ater (disciplinati dagli artt. 44 della L.R. 39/17 e 13 del R.R. 4/18);
- D- [Sistemazione provvisoria](#) in strutture private (alberghi pensioni o camping, ecc.);
- E- [Ospitalità temporanea](#) in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale;

TITOLO I - SISTEMAZIONI PROVVISORIE

ART. 1 - SISTEMAZIONI PROVVISORIE

Il Comune può procedere a **sistemazioni provvisorie** in:

- 1) alloggi di proprietà del Comune, a tale scopo appositamente destinati con provvedimento di Giunta Comunale e denominati "**alloggi temporanei**";
- 2) alloggi di proprietà del Comune, denominate "**case condivise**" destinate alla coabitazione;
- 3) alloggi destinati all'assegnazione sulla base della percentuale stabilita con provvedimento del Comune ai sensi degli artt. 44 della L.R. n. 39/17 e 13 del R.R. n. 4/18. Tali alloggi possono essere di proprietà del comune o dell'ATER;
- 4) sistemazioni in strutture private (alberghi, pensioni, camping ecc.)

Art . 2 – REQUISITI GENERALI PER L'ACCESSO ALLA SISTEMAZIONE PROVVISORIA

Per l'accesso alla sistemazione provvisoria i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere residenti nel Comune di Mira da almeno 2 anni;
- 2) avere un indicatore ISEE corrente del nucleo familiare, non superiore alla soglia d'accesso ai contributi di Minimo Vitale, così come previsto dal Vigente Regolamento in materia di Servizi Sociali;
- 3) trovarsi in condizione di grave disagio abitativo come meglio definito in premessa;
- 4) non avere rete familiare a supporto di tale disagio;
- 5) non essere assegnatari, unitamente a tutti gli altri componenti il nucleo, di alloggio ERP;
- 6) non essere titolari di diritti, unitamente a tutti gli altri componenti il nucleo, di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parte di essi come previsto dall'art 25, comma 2, lettera c della L.R. n. 39/17.

ART. 3 - DURATA

La sistemazione provvisoria di cui TITOLO I, art. 1 punti 1) e 3), avrà la seguente durata:

- a) per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 della Legge Regionale n. 39/2017 la durata di anni UNO, eventualmente prorogabile, purché permangano i requisiti dell'art. 25 sopra citato e sempre che sia stata presentata domanda di alloggio ERP;
- b) per i soggetti NON in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 della Legge Regionale n. 39/2017, la durata della sistemazione non può eccedere l'anno, prorogabile esclusivamente per un altro anno.

Allo scadere del provvedimento di sistemazione o della sua eventuale proroga, l'alloggio dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, pena l'applicazione di oneri dovuti per il ripristino delle normali condizioni. Qualora l'alloggio non venga restituito spontaneamente saranno attivate le procedure di recupero dell'alloggio.

La sistemazione provvisoria di cui al Titolo I, art. 1 punto 2), è disciplinata dall'art. 10 del Regolamento in materia dei Servizi Sociali.

La sistemazione provvisoria di cui Titolo I, art. 1 punto 4) ha durata, di norma, sino ad un massimo di gg. 30.

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di sistemazione provvisoria deve essere presentata all'Ufficio Politiche Sociali su apposito modulo a cui va allegata la documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti di cui al TITOLO I, art. 2.

Art. 5 – PROCEDURA PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PROVVISORIA

- Le sistemazioni provvisorie di cui al TITOLO I art. 1) punto 2 del presente Regolamento vengono effettuate su **proposta** del Servizio Sociale Professionale che invierà al Responsabile del Servizio il progetto individualizzato per l'utente da inserire nella coabitazione.

L'inserimento viene disposto con apposita ordinanza Dirigenziale.

- Le sistemazioni provvisorie di cui al TITOLO I art. 1) punto 4 del presente Regolamento vengono effettuate su **proposta** del Servizio Sociale Professionale che invierà al Responsabile del Servizio l'istruttoria.

La sistemazione viene disposta con determina del Responsabile.

- Le domande di sistemazione provvisoria di cui al TITOLO I art. 1) punti 1 e 3, corredate di tutta la documentazione, verranno trasmesse al Servizio Sociale Professionale per la relativa istruttoria.

Verrà successivamente approvata, con determina Dirigenziale, una Graduatoria per l'Emergenza Abitativa formata sulla base dei punteggi e criteri di cui al successivo art. 6.

La graduatoria verrà costantemente aggiornata ed integrata con le nuove domande pervenute.

I richiedenti già collocati in graduatoria, che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, possono presentare nuova domanda.

La domanda ha validità 12 mesi dalla data di presentazione, al termine della quale si procederà all'archiviazione della stessa.

La sistemazione provvisoria sarà disposta con apposita ordinanza Dirigenziale in base alle risorse alloggiative disponibili.

Art. 6 – PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria per la sistemazione provvisoria dei nuclei, negli alloggi di cui al TITOLO I art. 1) punti 1 e 3, è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni del richiedente e del suo nucleo familiare, di cui alla seguente tabella:

CONDIZIONE	PUNTI
a) perdita dell'alloggio a seguito di pubbliche calamità	10
b) ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale	10
c) sfratto esecutivo, per finita locazione, intimato dall'Autorità Giudiziaria competente cui siano seguiti almeno due accessi da parte dell'Ufficiale Giudiziario	8
d) sfratto esecutivo, per morosità incolpevole, intimato dall'Autorità Giudiziaria competente cui siano seguiti almeno due accessi da parte dell'Ufficiale Giudiziario	8
e) Nuclei familiari che presentano sistemazione abitativa precaria, a seguito dello sfratto, in strutture ricettive	6
f) Altre gravi cause sociali accertate e attestate dal Servizio sociale Professionale. <i>Nucleo familiare già in carico ai Servizi Sociali per il quale la risorsa "casa", collegata ad altri interventi socio/sanitari mirati, è determinante per il reinserimento sociale ed il recupero dell'autonomia e/o non avere rete familiare a supporto di tale disagio abitativo.</i>	8

g) avere un indicatore ISEE corrente del nucleo familiare, non superiore al 50% della soglia d'accesso di cui al Titolo I, art. 2 punto 2	4
h) Nucleo mono genitoriale con minori a carico	3
i) Nucleo familiare con 3 o più minori a carico	4
l) Nucleo familiare con 1 o 2 minori a carico	2
m) Nucleo familiare con presenza di persona con invalidità pari o superiore ai 2/3 (67%)	3
n) Nucleo familiare di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92	5
o) Presenza di persone di età pari o superiore ai 65 anni	2

I punteggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) **non sono tra loro cumulabili**.

I punteggi di cui alle lettere m) e n) **non sono tra loro cumulabili se riferiti alla stessa persona**.

La graduatoria sarà formulata in base al punteggio ottenuto in ordine decrescente e a parità di punteggio in ordine crescente di reddito.

Nel caso di ulteriore parità di punteggio e reddito verrà data priorità al nucleo con più figli minori.

L'Ente Gestore (Ater o il Comune) sulla base del provvedimento di sistemazione, provvede alla convocazione del beneficiario per la stipula del contratto e la relativa consegna dell'alloggio.

Qualora gli **interessati rinuncino** alla soluzione abitativa proposta decadono dal diritto di sistemazione in emergenza abitativa, con l'esclusione dalla graduatoria stessa, salvo il caso di rinuncia per inidoneità della dimensione dell'alloggio rispetto alla composizione del nucleo familiare o per altri giustificati gravi motivi.

L'alloggio deve essere stabilmente **occupato entro 10 giorni dalla consegna**, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza di quanto sopra comporta la revoca del provvedimento.

Art. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

La domanda di Emergenza Abitativa non potrà essere presentata da coloro che, in qualità di assegnatari a titolo definitivo di alloggio E.R.P., abbiano un procedimento di decadenza o di annullamento in corso o abbiano già restituito l'alloggio.

L'istanza verrà inoltre archiviata nei seguenti casi:

- avvenuta assegnazione di alloggio ERP;
- rifiuto di una soluzione abitativa non giustificata da gravi motivi;

Art. 8 – MODALITA' DI SISTEMAZIONE NEGLI ALLOGGI

La sistemazione dei nuclei beneficiari negli alloggi di cui TITOLO I art. 1, ai punti 1) e 3) del presente regolamento, avverrà da parte dell'Ente proprietario (Ater o Comune) nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del R.R. n. 4/18 tenuto conto, ove possibile, della composizione del nucleo e dei parametri di superficie come nella tabella di seguito esposta:

Numero componenti	superficie utile minima	superficie utile massima	Numero camere max
1	28	45	1
2	45,01	65	2
3	65,01	75	2
4	75,01	80	3
5	80,01	95	3
6 o più	Oltre 95		4 o più

Dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

- a) alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi);

b) alloggio con due camere da letto: 2 persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da 2 persone adulte non coppia convivente, oppure 3 persone se inferiore a mq. 65 utili oppure 4 persone se superiore a mq. 65;

c) alloggio con tre camere da letto: 4 persone se superiore a mq. 65 utili ed inferiore a mq. 80, se superiore a mq. 80 cinque o più persone;

Possono essere effettuate tuttavia sistemazioni provvisorie in deroga ai suddetti parametri qualora si sia in presenza di persone con disabilità grave o di particolari condizioni segnalate dal Servizio Sociale.

Nel caso gli alloggi disponibili per la sistemazione provvisoria non rispondano esattamente al rispetto delle superfici di cui al presente articolo ma, possono essere considerati comunque idonei alla soluzione abitativa, potranno essere concessi al nucleo previa accettazione da parte dello stesso.

ART. 9 – CANONE E CONTRATTO

Per gli alloggi in Emergenza Abitativa di cui al TITOLO I art. 1, punti 1) e 3) del presente regolamento, il canone verrà determinato dall'Ente proprietario secondo quanto disposto dalla normativa vigente, L.R. n. 39/17 e R.R. n. 4/18 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Sono a carico del nucleo beneficiario della sistemazione provvisoria, oltre al canone anche le spese accessorie (es. spese condominiali), le spese per l'attivazione delle utenze domestiche e le conseguenti bollette.

Per le sistemazioni di cui al TITOLO I art. 1, punto 2) del presente regolamento, si fa riferimento a quanto previsto al Capo I, art. 10 del Regolamento in materia dei Servizi Sociali.

ART. 10 – REVOCA DELLA SISTEMAZIONE PROVVISORIA

La revoca viene sempre disposta con provvedimento dell'Ente proprietario.

Per le sistemazioni di cui al TITOLO I art. 1, punto 1) e 3) del presente regolamento, in analogia a quanto previsto ai sensi dell'art. 32 della L.R. N. 39/17, la revoca verrà disposta nei seguenti casi:

- a) sistemazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione;
- b) mancata occupazione dell'alloggio entro i termini stabiliti;
- c) morosità nel pagamento del canone;
- d) mancato rispetto delle norme condominiali;
- e) ospitalità di persone terze non autorizzate;
- f) arredo di danni all'alloggio e/o al mobilio presente all'interno dello stesso, o alle parti comuni dell'edificio, ovvero non ripristino dei danni cagionati;
- g) utilizzo dell'alloggio per attività illecite;
- h) cessione o sublocazione, in tutto o in parte, dell'alloggio a terzi o mutamento della destinazione d'uso;
- i) mancata presentazione della domanda di alloggio ERP al primo bando utile;
- l) mancata accettazione di una eventuale proposta di assegnazione di alloggio ERP;

Per le sistemazioni di cui al TITOLO I art. 1 punto 2) del presente regolamento, la revoca verrà disposta oltre che per il mancato rispetto delle norme contenute nell'art. 10 del Regolamento in materia dei Servizi Sociali anche nei seguenti casi:

- a) sistemazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione;
- b) comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza degli altri ospiti nell'alloggio condiviso;
- d) mancato rispetto delle norme condominiali;
- d) ospitalità di persone terze;
- e) arredo di danni all'alloggio e/o al mobilio presente all'interno dello stesso, o alle parti comuni dell'edificio, ovvero non ripristino dei danni cagionati;
- f) utilizzo dell'alloggio per attività illecite;

- g) mancata presentazione della domanda di alloggio ERP al primo bando utile qualora la sistemazione sia a carattere provvisorio;
- h) mancata accettazione di una eventuale proposta di assegnazione di alloggio ERP qualora la sistemazione sia a carattere provvisorio;

ART. 11 – RILASCIO DEI LOCALI

Trascorso il tempo di sistemazione provvisoria, il nucleo dovrà lasciare libero l'alloggio o la stanza in uso. In caso contrario, l'Ente proprietario darà corso al procedimento per lo sgombero dell'alloggio o della stanza e ciò con ogni conseguente aggravio di spese a carico del nucleo che ne ha beneficiato.

Qualora l'alloggio non venga restituito nelle condizioni in cui era stato consegnato potrà essere applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 516,00.

ART. 12 – VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

Si considerano e sono ammesse come variazioni del nucleo familiare solo le seguenti situazioni: per cause naturali (nascita, decesso), matrimonio, separazione, allontanamento, ricovero definitivo in struttura.

Ogni altra variazione del nucleo, intervenuta successivamente alla sistemazione, deve essere tempestivamente segnalata all'ufficio dei Servizi Sociali del Comune.

TITOLO II - OSPITALITA' TEMPORANEA IN ALLOGGI di E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE

ART. 1 – OSPITALITA' TEMPORANEA

Il presente TITOLO disciplina la materia dell'ospitalità temporanea di cui all'art. 40 della L. R. n. 39/17 e all'art. 17 del Reg. Reg. n. 4/18. in alloggi ERP di proprietà comunale.

Il legislatore ha voluto sottolineare il concetto di temporaneità del provvedimento fissando la durata massima dell'ospitalità ad un periodo massimo non superiore ad anni 2, eventualmente prorogabili se l'ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza, anche prestata sulla base di un rapporto, fino al secondo grado, di parentela o affinità, o giustificata da altro valido motivo.

L'ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni.

Qualora l'assegnatario intenda ospitare terzi per un periodo superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, deve presentare al Comune domanda di ospitalità temporanea, prima che l'ospitalità abbia inizio.

L'ospitalità è autorizzata previa verifica dell'assenza di condizioni di morosità o di procedimenti di decadenza o annullamento in corso e dell'assenza di condizioni di sovra utilizzo dell'alloggio come definite dall'art. 10 del R.R. n.4/18. **L'autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata**, fino alla favorevole definizione della questione pendente, nei confronti dell'assegnatario.

ART. 2 – OSPITALITA' TEMPORANEA - tipologie

Fattispecie a)

In caso di ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare per un periodo non superiore a trenta giorni non è richiesta autorizzazione da parte del Comune; in ogni caso l'assegnatario, o un componente del nucleo familiare, deve comunicare per iscritto al Comune, la presenza di persone non appartenenti al nucleo familiare, decorse **settantadue ore dall'arrivo**.

La mancata comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00 per ciascun ospite non dichiarato.

Fattispecie b)

Qualora l'assegnatario intenda ospitare terzi per un periodo superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, deve presentare al Comune domanda di ospitalità temporanea, su apposita modulistica, prima che l'ospitalità abbia inizio.

Il Comune provvede ad integrare il canone di locazione con una indennità di occupazione annua pari al 5% del reddito complessivo annuo lordo della persona ospitata, derivante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, con un minimo di 40 euro mensili, come previsto all'art. 17 del R.R. n. 4/18 fatto salvo eventuali modifiche normative regionali.

Il Comune può procedere alla revoca del provvedimento di ospitalità temporanea per gravi e giustificati motivi.

La persona ospitata non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro.

Fattispecie c)

È ammessa, previa istanza dell'assegnatario avente diritto, da presentarsi con apposita modulistica, **la coabitazione** della persona che presta attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legata allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, **senza limiti temporali**. La domanda dovrà essere completa di adeguata documentazione relativa al rapporto di lavoro o di impiego.

La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare dell'assegnatario e, pertanto, **non produce effetti al fine del subentro o dell'applicazione dell'indennità di occupazione**.

Il venir meno della necessità di assistenza o del rapporto di lavoro o di impiego deve essere comunicato al Comune e comporta la cessazione della coabitazione nonché l'allontanamento dall'alloggio del soggetto terzo.

In caso di ospitalità non autorizzate di cui alle fattispecie b) e c), verrà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 516,00 oltre a configurarsi l'ipotesi di cessione parziale dell'alloggio che comporta l'avvio di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. d) della L.R. n. 39/2017.

ART. 3 – DURATA DELL'OSPITALITA' TEMPORANEA

L'ospitalità temporanea di cui alla fattispecie b) del precedente art. 2 potrà essere autorizzata per un periodo massimo di anni due.

E' consentita la proroga oltre i due anni, se l'ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza, anche prestata sulla base di un rapporto, fino al secondo grado di parentela o affinità, o giustificata da altro valido motivo.

La necessità oggettiva di assistenza da parte dell'assegnatario o di uno dei componenti del nucleo familiare di cui all'art. 26 della L.R. n. 39/2017, deve essere documentata allegando, alla domanda di proroga, la certificazione rilasciata da apposita Commissione medica, dichiarante la non autosufficienza del soggetto esaminato.

La proroga può avere la durata del verbale medico presentato, se soggetto a revisione periodica, diversamente viene concessa una proroga annuale, rivalutabile alla scadenza.

Si è in presenza di un valido motivo che giustifica la presentazione di richiesta di proroga dell'ospitalità oltre i due anni, nei seguenti casi:

1. ospitalità nei confronti di figlio separato che, nel periodo di ospitalità iniziale, abbia dovuto, per sentenza del giudice, lasciare la casa al coniuge e che non abbia altra sistemazione abitativa;
2. ospitalità nei confronti di soggetti che, nel periodo di ospitalità iniziale, abbiano subito un provvedimento esecutivo di sfratto o licenza per finita locazione e che non abbiano altra sistemazione abitativa;
3. soggetti di cui all'art. 26 L.R. n. 39/17, a cui l'assegnatario non intenda estendere l'ampliamento del nucleo familiare, unicamente se non titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di unità idonee ad essere abitate;
4. soggetti che abbiano presentato, durante il periodo di ospitalità iniziale, domanda di alloggio pubblico con presenza di requisiti previsti dall'art. 25 della L.R. n. 39/2017. La proroga avrà una durata massima di ulteriori anni due;

5. casi sociali riconosciuti dal Comune, la proroga è concedibile previa presentazione di una relazione rilasciata dal Servizio Sociale Professionale comprovante il valido motivo. La proroga avrà una durata massima di ulteriori anni due.

ART. 4 – TEMPI DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'ospitalità temporanea viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta previa verifica dell'insussistenza delle condizioni ostative.

ART. 5 – MOTIVI DI DINIEGO

Non potranno essere autorizzate le ospitalità nei seguenti casi:

- 1) morosità per canoni di locazione e oneri accessori insoluti;
- 2) procedimento di decadenza o annullamento in corso;
- 3) qualora si sia in presenza di condizioni di sovra utilizzo dell'alloggio.

ART. 6 – INTEGRAZIONE DEL CANONE

L'integrazione del canone di cui al Titolo II, art. 2, fattispecie b), decorrerà dal mese successivo alla data di firma dell'autorizzazione.

ART. 7 – MANCATA AUTORIZZAZIONE

Qualora il Comune accerti la presenza di uno o più soggetti non autorizzati presso l'alloggio, provvederà a diffidare l'assegnatario ad allontanare il/i soggetti entro 15 giorni, decorsi i quali si applicheranno le sanzioni previste al TITOLO II art. 2.

Fatto salvo quanto previsto al comma 4 art. 17 del R.R. n. 4/2018, in tutti i casi di ospitalità temporanea non autorizzata è dovuta una indennità di occupazione pari al valore massimo derivato dalla banca dati OMI aumentato del 20%.

Le somme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate nei casi di mancata autorizzazione di cui al TITOLO II art. 2, saranno versate nel fondo di solidarietà come previsto all'art. 47 della L.R. n. 39/2017.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART 1 - NORMA FINALE

E' abrogato il "Regolamento Disciplinante gli Interventi per l'Emergenza Abitativa" approvato con deliberazione di C.C. n. 139/20.12.2010.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla L.R. n. 39/2017 e al R.R. n. 4/2018.

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.